

V. 26. 1118
Roma 12 marzo 1950

Consiglio di Stato

Ricorso

di Cipelletti, Commendulli, Jannari

contro il

Comune di Cremona

Avv. Giacinto Giannini

Cremona 23-II-1938

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona

Carissimo,

eccomi a disturbarti per un'altra causa, di cui già ti accennai parecchio tempo fa. Due impiegati del Comune di Cremona ex agenti daziari debbono ricorrere al Consiglio di Stato contro una decisione della Giunta Prov. Amm. pubblicata per la quale li ritiene acquiescenti, per non aver tempestivamente reclamato, ~~contro~~ ^{che} una delibera (13-12-1930) ^{che} messi in disponibilità li riassunse illico ed immediate in servizio, ma con gradone stipendio minore. Essi avevano diritto ad essere riassunti in servizio allo stesso grado (ti ricordi l'ultima causa al Consiglio di Stato?) ma per varie ragioni (per paura di perdere il posto) non protestarono. Finse il Comune, e finsero gli impiegati. Che si sia eseguita la delibera è vero, ma nella delibera non è contenuta alcuna sistemazione dei diritti quesiti e questa non poteva essere effettuata che attraverso ad un accordo con trattativa e non attraverso ad un ordine. Essendo gli impiegati stati messi in disponibilità, non potevano non eseguire l'ordine che veniva loro fatto di assumere il nuovo servizio. Ma ciò non implicava transazione o rinuncia, che sarebbe anche stata nulla in base ad una disposizione della legge comunale che vieta di fare agli impiegati in pendenza di servizio condizioni di stipendio minori di quelle per cui vennero assunti.

E' vero anche che è passato molto tempo ma bisogna tener presente che circa quattro anni fa gli impiegati hanno chiesto al podestà la sistemazione della loro posizione e questi non solo non si è rifiutato ma ha fatto disporre dalla ragioneria il conto di liquidazione avviando con loro trattative di transazione.

Detti impiegati vogliono quindi ricorrere naturalmente col G.P. - Il termine per appellare è di 30 giorni che si inizieranno di qui a cinque o sei giorni alla notifica della sentenza. Come arrivare in tempo? Tutto dipende dal funzionamento della Commissione del G.P. presso il Consiglio di Stato. Pensare di ottenere l'ammissione di urgenza dalla Commissione presso la Prefettura sarebbe....follia.

Altra questione: la sentenza è unica per i due anzi per i tre impiegati, sebbene i provvedimenti sieno distinti. La Commissione andrà a guardare il pelo nell'uopo oppure lascerà correre data l'unicità della decisione? Quanto ai compensi ci metteremo d'accordo: se perderemo saranno molto magri, se si vincerà allora sarà un'altra cosa.

Attendo tue istruzioni. Con più cordiali saluti

a pua'

Cremona 7-2-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vill. Emanuele, 25 - Tel. 16.06

Cremona

Caro Ivanoe,

RICORSO IMPIEGATI- Grazie di quanto hai fatto. In attesa della notifica della sentenza, ti allego l'esposto di fatto e di diritto perchè tu ti renda ragione della giustizia delle loro ragioni. Frattanto mi farai il favore, si intende con ogni tuo comodo, di appurare:
a) se l'uso del mandato in calce nei ricorsi ~~dupplicaxxxxxxxxx~~ al Consiglio di Stato è entrato nella pratica dopo una sentenza che lo riteneva valido (Cons.State 2 marzo 1934 Zanibelli c. Comune di Episcopia Giur.It.1934, 3,194.-

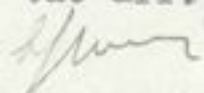
b) se oltre che il mandato deve essere firmato anche il ricorso dal ricorrente.

c) Se la firma del ricorrente e dell'avvocato deve essere apposta anche sulle copie notificate all'avversario (In Cassazione non si fa più ed al Consiglio di Stato pare che qualche autore abbia dei dubbi).

MEZZADRI-IST.PREVIDENZA- Tu hai depositato il ricorso senza prima mandarmi l'elenco degli atti della quarta fase. Favorisci rispondermi a queste domande: 1°) Vi era l'atto di appello alla Corte dell'Istituto,

(6 giugno 1938(?) e di cui ti parlavo nella mia lettera 12 gennaio scorso. L'avvocato dell'Istituto dice che noi abbiamo il suo. 2°) Hai applicato la marca sul mandato in calce e la marca cicerone? Scusa se ti dò questa seccatura, è per assicurare la mia tranquillità quanto la tua

tuo aff?



I allegato

POSTILLA- Poichè i provvedimenti del Comune sono unici per i tre impiegati e in ogni modo la Giunta ha fatto un'unica sentenza così superando i miei dubbi astratti sul carattere personale della messa in disponibilità penso di dover fare un unico ricorso.

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona

Cremona 9-2-1939

9 febbraio

Caro Ivano,

FERRARI=CIPELLETTI E COMMENDULLI= COMUNE DI CREMONA

Il Comune ha ieri notificato la sentenza e perciò ho messo subito in ballo e fatto firmare il ricorso al G.P. ai singoli impiegati. Domani ti manderò intanto un assegno di L.100 non avendo fatto a tempo oggi a provvedere. Ho fatto qualche opportuna rettifica per chiarire meglio le ragioni dei ricorrenti e mi pare che su quella che già dal ricorso si profila come subordinata e cioè la salvezza almeno dei diritti patrimoniali dei ricorrenti, non vi potrebbe essere dubbio. Nell'istanza finale ho formulato anche la richiesta dell'ammissione di urgenza data la strettezza dei termini (30 giorni) che speriamo sia accordata. Ti allego i tre fascicoli entro i quali tu troverai oltre agli atti di primo giudizio di nostra provenienza le comparse del Comune il certificato di povertà di ogni singolo ricorrente e la copia della sentenza. Unisco anche le quattro copie semplici della sentenza e le quattro copie semplici del ricorso.

Mentre sto in attesa della decisione che sarà per prende-

d'urgenza e in via definitiva preparerò il testo del ricorso al Consiglio di Stato per il quale mi manderai poi le informazioni che ti ho chiesto con la mia precedente. Anche per questi impiegati valà quello che ti ho detto. Bisognerà accontentarsi di quello che possono dare sperando nel buon esito. Se però tu non avessi tempo di occupartene incarica pure qualche altro tuo amico. Quanto al visto farai la mia firma e la tua come ti parrà meglio. Favorisci mandarmi poi per mia tranquillità ricevuta di questo plico.

Tuo

aff.



allegati come sopra

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona

Cremona II-2-1939

Care Ivano,

PRATICA IMPIEGATI COMMENDULLI ecci COMUNE DI CREMONA

Ti unisce un piccolo accento di L.100 per gài impiegati Commendulli e Cippelletti. Pare che il Comune sia disposto a transigere, ne sarei proprio contento per questi poveretti. Così andrà anche meglio per me e per te. Mi hanno consegnato un piccolo fondo nel caso che si dovesse fare il ricorso in bollo. Se invece saranno ammessi al G.P. potrò mandarti altre 150 lire. Mi occorrebbe sapere se per il Consiglio di Stato si fa il deposito dei bolli per la sentenza come si fa in Cassazione. Se ben ricordi non mi pare si faccia questo deposito perchè è stato sostituito dalla tassa di L.72.

AGENTI DAZIARI-come ti dissi gli agenti erano stati messi in disponibilità con motivazione che non lasciava dubbio e cioè perchè ritenuti "esuberanti in ordine alle più limitate esigenze richieste dall'applicazione della nuova imposta di consumo." Le dimissioni sono state una finta, come ti dissi, per dar modo al Comune di anticipare agli agenti le paghe dovute per il biennio di disponibilità ~~raggiunta~~

e di togliersi così da ogni preoccupazione dieventuali pretese degli agenti. Il fatto si è che essi hanno abbandonato il servizio per un fatto indipendente dalla loro volontà.

Tue

aff.mo



Allegato Assegno del Credito Italiano N. C-874700 del IO -2-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/06

Cremona

Cremona II-2-1939

Care Ivancee,

PRATICA IMPIEGATI COMMENDULLI ecci COMUNE DI CREMONA

Ti unisce un piccolo accento di L.100 per gài impiegati Commendulli e Cippelletti. Pare che il Comune sia disposto a transigere, ne sarei proprio contento per questi poveretti. Così andrà anche meglio per me e per te. Mi hanno consegnato un piccolo fondo nel caso che si dovesse fare il ricorso in bollo. Se invece saranno ammessi al G.P. potrò mandarti altre 150 lire. Mi occorrebbe sapere se per il Consiglio di Stato si fa il deposito dei bolli per la sentenza come si fa in Cassazione. Se ben ricordi non mi pare si faccia questo deposito perchè è stato sostituito dalla tassa di L.72.

AGENTI DAZIARI-come ti dissi gli agenti erano stati messi in disponibilità con motivazione che non lasciava dubbio e cioè perchè ritenuti "esuberanti in ordine alle più limitate esigenze richieste dall'applicazione della nuova imposta di consumo." Le dimissioni sono state una finta, come ti dissi, per dar modo al Comune di anticipare agli agenti le paghe dovute per il biennio di disponibilità ~~raggiunta~~

e di togliersi così da ogni preoccupazione dieventuali pretese degli agenti. Il fatto si è che essi hanno abbandonato il servizio per un fatto indipendente dalla loro volontà.

Tue

aff.mo



Allegato Assegno del Credito Italiano N. C-874700 del IO -2-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16.06

Cremona

Cremona II-2-1939

Care Ivano,

PRATICA IMPIEGATI COMMENDULLI ecci COMUNE DI CREMONA

Ti unisce un piccolo accento di L.100 per gài impiegati Commendulli e Cippelletti. Pare che il Comune sia disposto a transigere, ne sarei proprio contento per questi poveretti. Così andrà anche meglio per me e per te. Mi hanno consegnato un piccolo fondo nel caso che si dovesse fare il ricorso in bollo. Se invece saranno ammessi al G.P. potrò mandarti altre 150 lire. Mi occorrebbe sapere se per il Consiglio di Stato si fa il deposito dei bolli per la sentenza come si fa in Cassazione. Se ben ricordi non mi pare si faccia questo deposito perchè è stato sostituito dalla tassa di L.72.

AGENTI DAZIARI-come ti dissi gli agenti erano stati messi in disponibilità con motivazione che non lasciava dubbio e cioè perchè ritenuti "esuberanti in ordine alle più limitate esigenze richieste dall'applicazione della nuova imposta di consumo." Le dimissioni sono state una finta, come ti dissi, per dar modo al Comune di anticipare agli agenti le paghe dovute per il biennio di disponibilità ~~raggiunta~~

e di togliersi così da ogni preoccupazione dieventuali pretese degli agenti. Il fatto si è che essi hanno abbandonato il servizio per un fatto indipendente dalla loro volontà.

Tue

aff.mo



Allegato Assegno del Credito Italiano N. C-874700 del IO -2-1939

Cremona 15-2-1939

Carissimo,

a tua ultima delli 14 scorso- coi relativi chiarimenti di cui ti ringrazio. Siamo d'accordo che il ricorso può essere firmato dalla parte e vistato dall'avvocato, così come ho fatto anche con l'ultimo (Pizzi), ma io vorrei fare il mandato in calce per l'incarico alla discussione onde evitare, come abbiamo fatto pel caso Pizzi di dover fare un mandato speciale, il che, qualora non venisse accordato il beneficio costituirebbe una nuova spesa ed è questo appunto che mi premerebbe sapere. Curioso che si insista nel voler la firma anche sulle copie contrariamente a quanto si pratica anche in cassazione.

tuo aff.



Avv. Giacinto Crumonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16-06

Cremona



Preg. sig. AVV. IVANOE BONOMI

Piazza della Libertà 4

R O M A

Caro Breunners;

Roma, 18 feb. 59

La Commissione
del gratuito Patrocinio presso il
Consiglio di Stato ha deciso di
radunarsi ancora il 2° e il 3° marzo.
Dato ciò ha ritenuto dover sia
il caso di accelerare l'unificazione
di urgenza, avendo tempo di
esaminare il merito ^{di} e apprezzerne
il fumus necessario alla concessione
del gratuito patrocinio.

Come ricordi il ricorso deve
essere notificato entro il 10
marzo al Comm. di Breunna,
quindi se la sera del 2° o del
3° marzo ~~non~~ conosceremo la
decisione della Commissione
tu potrai far copiare su carta
semplice o su carta da bollo
il ricorso, ~~per~~ che tu ~~non~~ ~~avrà~~ ~~già~~
avrà già

predisposto. Si rinnova quasi
una settimana per la
notiziola.

Leanto alla questione del mandato
in calce, che ~~è~~ ^è dissueta in Consiglio di Stato
~~mi osserva giorni a fare che tu mi~~
erotti le notizie raccolte,
ferisco.

Le tu firmi sotto i ricorrenti
mettendo ^{in testa al} ~~nel~~ ricorso che tu
sei il ^{lo} loro patrocinatore, hai
senz'altro diritto di discutere
il ricorso. Le tu intendi che
altro avvocato possa discutere
aggiungi, in testa al ricorso,
la solita dizione: «insieme
all'avvocato ~~Bouvier~~ che pure lo patu-
cina e lo rappresenta».

Le però si otterra il gratuito
Patrocinio non credo che la

Commissione voglia nominare
due avvocati. Se metterà
uno solo, ed io ho indicato
te come ~~il~~ designato
dalla parte. ~~Prevedo~~ ^{Perciò} ~~che~~
~~sarà~~ anche in tal caso,
pur indicando che tu sei
l'avvocato nominato dalla
Commissione, ~~tu~~ potrai ~~anche~~
introdurre in testa al
ricorso la solita diffamazione in
sieme all'avvocato ecc. Basta
~~per~~ per la validità del ricorso
la firma di un solo avvocato
in calce a quella del ricorrente.
Ciao. Saluti cordiali.

Cremona 8-3-1939

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vill. Emanuele, 26 - Tel. 16/96
Cremona

Carissimo,

CIPELLETTI E C. - COMUNE DI CREMONA

mentre mi accingevo a scriverti ricevevo la tua di ieri. Non ti ho scritto prima perchè ho dovuto faticare parecchio per poter rifare nella parte concernente il diritto ~~il testoo~~che aveva servito per il ricorso al G.P. avendo poi alle calcagna un processo che non mi lasciava fiatare. Ho pensato anche che ~~il rigettone~~ della commissione fosse dovuta ~~xxxxx~~ al fatto che la questione di diritto è piuttosto involuta se non si chiariscono i termini esatti della ~~stessa~~che ~~questa~~ è piuttosto semplice, ~~ma~~ Mi è occorsa non poca fatica per chiarirla che è quanto dire per districare il senso della comunicazione fatta dal Comune agli impiegati del loro trasferimento. Se a ciò si aggiunge lo ~~infarizzo~~ fiscoale che prevale oggi nelle commissioni non è da meravi) gliarsi delle loro ripulse. ~~Ma~~ Ho ieri notificato il ricorso: sto provvedendo alle copie. Tra due o tre giorni te lo manderò pel deposito insieme con gli atti che certo avrei ritirato dalla Commissione e con le sentenze che ho unito ai fascicoli. Se manca qualche cosa scrivimelo.

Ti prego di rileggere ~~in~~ i motivi del ricorso perchè ~~se lo riterrai~~ del caso mi farai un favore di discuterlo. Desidero sentire il tuo parere. Mi pare che la posizione del Comune sia non solo antipatica ma anche molto debole.

AGENTI DAZIARI- E così? C'è speranza di poter concludere? Se c'è la possibilità di concludere e di transigere fammene avvertito che verrò a Roma per esaminare poi le modalità della transazione. I dazieri non hanno denari ma se si dovesse combinare il compenso non mancherà ed io potrò anche sopportare il rischio del viaggio.

Cordiali saluti

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'L. P.' or similar, written in a cursive style.

Avv. Giacinto Cremonesi
Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16.06
Cremona

Cremona 10-3-1939

10 marzo

Carissimo,

CIPELLETTI E C. -COMUNE DI CREMONA-

faccio seguito alla mia di ieri à l'altro compiegandoti l'originale del ricorso con nove copie dello stesso e tre copie della sentenza impugnata acciocchè tu possa provvedere a fare il deposito presso la Cancelleria del Consiglio di Stato. Vedi di accertarti che non occorra mandato nel caso che tu avessi a fare la discussione del ricorso. Ti prego di leggerlo e di dirmi poi il suo pensiero.

Resto sempre in attesa di qualche notizia per i dazieri.

tuo aff.



allegati come sopra

Cremona II-3-1939

Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/161

Cremona

Carissimo,

CIPELLETTI E C. = COMUNE DI CREMONA

Mi sono dimenticato la bolletta del demanio del deposito di L. 72 che deve essere allegata agli atti. Provvedo alla lacuna compiegandola.

Corâiali saluti



Avv. Giacinto Cremonesi

Corso Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16/16

Cremona

Cremona 20-3-1939

Caro Ivano,

MEZZADRI=IST. PREVIDENZA- Ho ricevuto il controricorso della Deputazione. E l'Istituto che fa? Non ti è stato notificato nulla?

CIPELLETTI ECC=COMUNE DI CREMONA- che non sia facile smuovere il provvedimento di trapasso al posto di applicati di 2 classe, lo penso anche io, malgrado il diritto e l'equità. Ma in subordine non potrebbe il Consiglio tenuto fermo il provvedimento, ritenere nulla la rinuncia ai diritti patrimoniali, accordando quindi congruo indennizzo?

AGENTI DAZIARI- Da ogni parte mi si domandano notizie. Hai fatto il promemoria? A che punto è la pratica? Debbo venire di persona?

Cordiali saluti



Roma, 29 feb. 40

Caro Brunone,

Ho ricevuta la memoria per il ricorso Cipelletti che ^{tu} disinterai il giorno di martedì 12 marzo Quinta Sezione. Oggi stesso la sarà depositata. Tu hai sprecato un foglio bollato. Al Consiglio di Stato non si esige, come in Casapione, che la copia per la controparte sia in bollo: basta la copia semplice.

Darmi 1° marzo 10 disinterai il ricorso Brucchi. Ho depositata in ~~tempo debito~~ termini la breve memoria che ho ritoccato per introdurre gli art. 5 e 6 del regolamento comunale che sono a mio avviso decisivi. L'avversario non ha scritto più nulla. Darmi ti risponderà e spero poterti comunicare l'esito. Il relatore sarà il consigliere Mesina.

Ho spedito a Londra la tua parcella. Sarà giunta in questi giorni.

Quando verrai a Roma? Io
ben ricordo il 2 tu dovresti
essere a Roma. Certamente tu
ti fermerai fino al 12.

~~Cordiali saluti~~ aff.

Sono lieto delle buone notizie
che mi dai del ~~papa~~ ^{papa} di Alessandro
e spero di vederlo presto di
passaggio per Roma.

Ciao. Molti cordiali
saluti dal tuo

Avv. Giacinto Cremonesi.

Corso Vitt. Em. 26

Cremonesi

Cremona 2-7-1940

Avv. Giacinto Cremonesi

Casa Vitt. Emanuele, 26 - Tel. 16.006

Cremona

Cariissimo,

CIPELLETTI E C. - COMUNE DI CREMONA -

Gli interessati mi hanno mostrato copia di sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data 19 aprile e notificata il 18 giugno. Con mia meraviglia leggo che il ricorso è respinto perchè non avremmo fatto il deposito, nel termine prescritto, dei provvedimenti impugnati. Non so come spiegare la cosa dato che, come vede dal mio fascicolo, ti ho spedito tutti gli atti il 9 febbraio del 1939 e dato che in data 7 marzo tu hai ritirato il fascicolo dalla Commissione del G.F.. Quello del Consiglio di Stato è un pretesto qualsiasi perchè il testo delle deliberazioni risultava dalle memorie stesse del Comune e nessuna contestazione vi era in proposito. Il Consiglio di Stato ci fa una lunga chiaccherata per dire che insomma i documenti erano necessari anche in appello ma senza spiegare come ciò fosse necessario dato che nel primo giudizio i documenti erano stati prodotti e dato che la controparte non aveva fatto eccezioni. Prattutto gli interessati pigliano pretesto a loro

Cremona 2-7-1940

Avv. Giacinto Cremonesi

Casa Vill. Emancipate, 26 - Tel. 16.016

Cremona

Carissimo,

CIPELLETTI E C. - COMUNE DI CREMONA -

Gli interessati mi hanno mostrato copia di sentenza del Consiglio di Stato pubblicata in data 19 aprile e notificata il 18 giugno. Con mia meraviglia leggo che il ricorso è respinto perchè non avremmo fatto il deposito, nel termine prescritto, dei provvedimenti impugnati. Non so come spiegare la cosa dato che, come vede dal mio fascicolo, ti ho spedito tutti gli atti il 9 febbraio del 1939 e dato che in data 7 marzo tu hai ritirato il fascicolo dalla Commissione del G.F.. Quello del Consiglio di Stato è un pretesto qualsiasi perchè il testo delle delibere risultava dalle memorie stesse del Comune e nessuna contestazione vi era in proposito. Il Consiglio di Stato ci fa una lunga chiaccherata per dire che insomma i documenti erano necessari anche in appello ma senza spiegare come ciò fosse necessario dato che nel primo giudizio i documenti erano stati prodotti e dato che la controparte non aveva fatto eccezioni. Prattutto gli interessati pigliano pretesto a loro

volta per piantare una grana contro di me pur essendo convinti per quanto detto e ripetuto che questo ricorso si presentava assai dubbio e che la motivazione sulla decadenza è un pretesto. Che non sia avvenuto che la Cancelleria, come è capitato qualche volta a Roma, abbia dimenticato di presentare il fascicolo? Se ciò fosse saremmo esenti da qualunque responsabilità. Vedi un po' di appurare la faccenda.

AGENTI DAZIARI- Come ti dissi a suo tempo la Cassa Depositi e Prestiti sezione impiegati comunali, ha ammesso il rimborso dei contributi personali di previdenza. La pratica un tempo era trattata dall'ispettore generale del Ministero delle Finanze gr.uff.dott.Torello Abati, ma poi è passata al comm. Rosa che è un impiegato di condizioni di salute assai precarie col quale è difficilissima trattare come è capitato a me l'ultima volta che sono venuto a Roma. Ora dovresti farmi il piacere di informarti per sapere perchè i rimborsi non sono ancora stati fatti malgrado che tutte le domande ed in particolare nove tra esse sono state da tempo inoltrate. Nello stesso tempo sarebbe opportuno, se possibile, fare un sollecito. In attesa di tua cortese risposta presenta i miei ossequi alla tua Signora e tu abbi affettuosi saluti dal tuo

aff



PS-Perchè la Cancelleria non ti ha dato avviso del deposito tanto di questa sentenza quanto dell'altra riguardante il ricorso Bricchi?

Roma, 2 agosto 1940

Caro Cremonesi,

In a Roma ho fatto accurate indagini ~~per~~ circa il ricorso Cipelletti, Comanduli, Ferrari.

Ha di fatto che tu mi hai mandato il 9 febbraio i tre fascicoli entro i quali - come tu mi scrivevi - si trovavano ~~oltre agli atti di primo giudizio~~ ~~la comparsa di~~ ~~come~~ il certificato di povertà e la copia della sentenza contro cui si intendeva ricorrere.

La ho presentata subito istanza per il gratuito patrocinio. La Commissione presso il Consiglio di Stato si radunerà per l'esame nei primi di marzo. Io allegai all'istanza i certificati di povertà e le sentenze da impugnare e, i

tre fascicoli di causa. a l'esame
della Commissione fu accontentato
e minimoso, ma non trovò
il giuris necessario per
concedere il patrocinio gratuito.

Ora dietro mia commissione
del 7 marzo tu hai mandato
il ricorso in bollo, debitamente
ratificata e la bolletta dell'es
quito deposito.

Io ho depositato nei termini
1° il ricorso

2° tre copie autentiche della
sentenza impugnata

3. la bolletta dell'eseguito
deposito.

~~Questi documenti ho ratificati
oggi dalla Sig. Giudice~~
Per i fascicoli del precedente

giudizio io ~~ho dato~~ ~~ho~~ ~~dato~~ ~~ho~~
mente ritirati dalla segreteria
per riportarli subito dopo alla
Segreteria stessa, ma ho pregato
la Segreteria stessa di allegarli
al fascicolo del ricorso che
portava il N. 166/1939.

Sta di fatto che oggi ritirando
le carte del giudizio ho
trovato:

1° Il fascicolo del ricorso conten-
nente il ricorso, la tua memoria,
e tre copie della sentenza
imprigionata, nonché la bolletta.

2° - A parte, e ~~era~~ in una
busta in cui era segnato, "Del
gratuito patrocinio" i tre
fascicoli di causa.

La Segreteria afferma che

^{Resistenza dei}
essa aveva segnalato ~~essere~~
^{di tre fascicoli depositati} parte, ~~e~~ ma
non posso garantirvi se la
Segreteria dica il vero o se
abbia dimenticato di far espresa
annotazione del deposito.

~~Certo, e per il~~

Io ti manderò per pacco postale
il fascicolo originario (~~ed~~ salvo
il ricorso e la memoria che sono
stati tratti dal Consiglio) e
i tre fascicoli del precedente
giudizio.

Osservo però che il Consiglio
non può dire che manca il
provvedimento impugnato. Il
provvedimento impugnato è la
sentenza della Giunta Provinciale
Amministrativa di Cremona nella
quale sono riaperti esattamente
tutti i documenti di causa
~~dell'esattezza~~ e questa
sentenza venne prodotta in

tre copie autentiche esistenti
nel fascicolo ritirato.

Credo pertanto che il motivo
- certo supplementare - addotto dal
Consiglio sia un ~~fact~~ argomento
ad abbondanza per respingere
il ricorso. Il quale, del resto,
e te lo ho scritto sinceramente ^{suo tempo,}
che era ~~ben~~ ^{abilmente} congegnato, non
aveva probabilità di acoglimento. La
prova migliore sta nell'esito
del giudizio della Commissione
per il gratuito patrocinio. Chi
esaminò allora quel ricorso era
un relatore apertamente propenso
a concedere il patrocinio gratuito,
ma nel caso tuo - così poco
fondamento nel ricorso stesso
che non volle ammetterlo e

e disse al Segretario della
Commissione (che me
lo riferì oggi stesso) che
non dovevano illudersi
nemmeno per un momento
circa l'esito del giudizio.

I tuoi clienti debbono
perciò persuadersi che,
se anche ci fu una
~~ora~~ divergenza della
Segreteria, l'esito è quello
doveva essere, perché non
era possibile un esito
diverso.

Saluti cordiali
aff.

Dall'avv. Cremaschi

12 febbraio 1899 -

Ricevuto dall'avv. Cremaschi L 100

Spese per deposito
6 marche Ciccone L 30

restano L 70

Caro Brenner,

Ho letto attentamente
la sentenza ~~del~~ impugnata e il tuo
ricorso al Consiglio di Stato, nella
forma definitiva con la quale è
stato notificato al Comune di Brenna.

La mia impressione è questa. La
tua tesi è giustissima e moralmente
assai forte. ~~Non vi ha dubbio che~~
~~il Comune di Brenna~~ ~~ha diritto~~ ~~di~~ ~~ricorrere~~ hanno

subito una coazione, ~~nella speranza~~
~~di poter poi ottenere giustizia?~~ Ho
sforzo col quale tu cerchi di dimostrare
che ^{la situazione} è ancora rimediabile e che può
ancora intervenire un atto di giustizia
è acuto e - per me - persuasivo.

Ma avrà fortuna? Lui ho molti dubbi.
In genere i processi giuridici quando
si trovano davanti ad una eccezione di
irrecivibilità - che se è adottata
evita la fatica di decidere in

merito - sono inclini ad accoglierla.
Dubito pertanto che il Consiglio
di Stato finisca per ~~adottare~~
~~la stessa decisione~~ confermare
la decisione della Giunta.

Ho ricevuto ieri la bolletta
dell'eseguito depositi, e ~~oggi stesso~~
ho depositato il ricorso. Tutto è regolare: ~~la discussione può~~
~~esser fatta senz'altro da me e da te, avendo firmato anch'io~~
~~il ricorso.~~

Per i depieri sto redigendo
un pro-memoria che porterò
e discuterò con il funzionario
competente della Cassa.

Ciao. Saluti cordiali!

ECCL. MO CONSIGLIO DI STATO

In sede giurisdizionale

R O M A

M E M O R I A

dei sign.ri CIPRIETTI VISTRO, COMARELLI GIRO, PER-
SARI GIUSEPPE, cogli avv. ti Giacinto Cremonesi e
c. c. l'on. avv. Ivano Bonomi, contro
IL COMUNE DI CREMONA, col prof. F. D'Alessio
a sostegno del ricorso del 7 marzo 1933 XVII⁹

Facciamo seguire alla deduzioni del ricorso
alcuni brevi appunti nella speranza che non abbiano
a tediar l'Ecc. Consesso e giovino a precisare i
termini della questione.

Il punto centrale della causa investe il modo col
quale i ricorrenti vennero trasferiti da un ufficio
di grado superiore ad un ufficio di grado inferiore.
E' documentato che il trasferimento si è effettuato
mediante una finta messa in disponibilità ed un'al-
trettanto finta riassunzione in servizio, falsamente
motivata dalla applicazione dell'art. 9 R.D. di abo-
lizione del regio 30 marzo 1930 n. 441 portata a co-
noscenza degli interessati con una lettera che som-
marientemente riproduceva il dispositivo del provvedi-
mento e da cui era assente qualsiasi specifico rife-
ramento alle circostanze subiettive ed obbiettive
che giustificavano la messa in disponibilità. Abbia-

no detto che poichè il trasferimento avveniva nel momento in cui veniva fatta la sistemazione della azienda casaria e poichè si prevedeva che si sarebbero ripristinati parecchi dei posti vacanti, compresi quelli occupati dai ricorrenti, e poichè alcuni posti non soppressi rimanevano vacanti, i ricorrenti poterono ritenere che il provvedimento fosse un atto preparatorio, interno, ed in tale loro convinzione furono confermati dagli affidamenti ufficiali dell'Amministrazione per cui essi non ritennero di dover reclamare. Quanto avvenne dopo il 31 marzo 1937 (assunzione ai posti già coperti dai ricorrenti di personale salariato che non vi aveva titolo, petizioni dei ricorrenti non contrastate o depurate dall'Amministrazione ^{Fattative} per una sistemazione della loro posizione durata lungamente) - lo prova ad evidenza. Soltanto in seguito dell'intervento del Prefetto e precisamente con le sue lettere del 23 novembre 1937 e 7 gennaio 1938, l'Amministrazione Comunale ha dato alla spartana comunicazione delle singolari sue determinazioni di trasferimento, il significato e la portata di un provvedimento definitivo di retrocessione dei ricorrenti ad un grado inferiore e di riduzione delle loro paghe e dei loro emolumenti. Così stando le cose è legittimo e giusto considerare

la mancata impugnativa della comunicazione del 31-3-1931 come acquiescenza nel senso ed agli effetti ora voluti dall'Amministrazione? Se le due deliberazioni erano fittizie, che valore avrebbe, nell'assenza di una notificazione corredata "di quegli elementi concreti e precisi, di quelle ragioni di fatto" che questo Soc. no. Consesso considera necessari acciocchè l'impiegato possa "tutelare il suo diritto", un'accettazione tacita (acquiescenza) dei ricorrenti? La semplice mancanza di un'azione giudiziale, favorita dalla stessa condotta dell'Amministrazione, non può avere gli effetti e la portata voluti dal Comune. Se la tesi di questi dovesse venir accolta, ciò non potrebbe essere che a patto di ritenere che i ricorrenti sono stati acquiescenti ad un provvedimento che puramente e semplicemente modificava il trattamento economico a cui avevano diritto. Adoperandosi alla finzione posta in essere con le note determinazioni i ricorrenti fingendo essi pure di sottostare ad una messa in esecuzione della legge sul danio avrebbero in realtà acconsentito alla loro retrocessione ed alla riduzione dello stipendio. La lettera 31-3-1931 da una parte, la mancata impugnativa dall'altra avrebbe incompiuto realizzato non già le disposizioni della legge sul danio ma una frode

alla legge comunale, la quale assicura agli impie-
gati in costanza di impiego la intangibilità del lo-
ro trattamento economico. Ora è assurdo supporre che
i ricorrenti abbiano voluto rinunciare ai loro di-
ritti patrimoniali senza scopo oppure indipendentemente dall'accolto di una minaccia o delle lusinghe
di un ordine di frode. La invocata assenza non a-
vrebbe base alcuna né in fatto né in diritto perché
fondata sopra dichiarazioni equivocate, e simulate.
Fare a noi poi che lo scopo dell'art. 277 cit. non sia
solo quello di riconoscere il diritto (acquisito) al
trattamento economico, ma altresì di garantire ta-
le diritto vietando categoricamente di modificarlo
in costanza di impiego, forse per quelle stesse ra-
gioni a cui si ispira la disciplina dell'impiego pri-
vato. Quindi l'acquiescenza dell'impiegato anche se
certa e libera non potrebbe essere opposta dall'Am-
ministrazione..

Confidando nell'altissimo senso di giustizia di que-
sto Consesso i ricorrenti vanno certi che i provve-
dimenti di cui è causa saranno annullati e comunque
saranno fatti salvi i loro diritti patrimoniali.

fur

ECC.MO CONSIGLIO DI STATO

In sede giurisdizionale

R O M A

R I C O R S O

dei sigg.ri CIPELLETTI PIETRO, COMMENDULLI CIRO,
FERRARI GIUSEPPE, impiegati del Comune di Cremona
patrocinati e rappresentati dall'avv. Giacinto Cre-
monesi insieme con S.E. l'on. avv. Ivano Bonomi
con eletto domicilio presso lo studio di questi
Piazza della Libertà 4, Roma

contro

il COMUNE DI CREMONA in persona del suo Podestà
pro tempore comm. Francesco Gambazzi

PER ANNULLAMENTO

della sentenza 26 ottobre-21 dicembre 1938 della
Giunta Provinciale Amministrativa, notificata l'ot-
to febbraio 1939-

F A T T O - In data 13 dicembre 1930, a seguito del-
l'abolizione delle cinquant'annue daziarie disposta dal R.
D.L. 30 marzo 1930 n. 141, il Podestà di Cremona de-
liberava di collocare in disponibilità i ricorrenti
applicati di prima classe nonché altri impiegati
di grado diverso da oltre dodici anni addetti
all'Azienda Imposte Consumo del Comune di Cremona.
Tale delibera non veniva nè comunicata nè esegui-
ta e gli interessati rimanevano al loro posto as-

solitamente ignari di ciò che bolliva nella pentola.

Con un'altra delibera del 31 marzo 1931 (e cioè a più di tre mesi dal decreto) il Podestà revocando la precedente li assegnava agli uffici interni del Comune in qualità di applicati di 2^a classe a far tempo dal giorno 1° aprile successivo, del che se ne dava immediata comunicazione agli interessati con una lettera con cui il Podestà, riferendosi alla precedente delibera, che si affermava presa in base all'art.9 del R.D.1930 cit., e si era poi revocata, comunicava loro di averli assegnati al posto di applicati di 2^a classe negli uffici interni del Comune a far tempo dal giorno successivo 1° aprile 1931.

Ritenendo che tali provvedimenti, che però non erano stati notificati nel testo integrale, fossero precari, i ricorrenti occupavano i posti loro indicati ed ivi attesero la loro definitiva sistemazione nei posti cui avevano diritto di applicati di 1^a classe.

Passò così qualche tempo senza che l'Amministrazione avesse a rispondere alle istanze di sistemazione che le venivano presentate a cominciare dal novembre 1931. Il 17 febbraio 1933 i posti lasciati vacanti dai ricorrenti venivano coperti da alcuni salariati dell'Azienda che non avevano i titoli richiesti. Per non attirarsi le odiosità dei nuovi im-

piegati ed il risentimento dell'Amministrazione, e poichè altri posti di applicati di I^a classe si rendevano vacanti i ricorrenti nè reclamarono nè protestarono attendendo il loro turno e reiterando le petizioni (settembre 1931; 14-10-1935; 14-8-1936) alle quali seguivano invariabilmente i soliti "affidamenti" ufficiosi. Frattanto però l'Amministrazione procedeva a varie altre nomine di applicati di prima classe (determinazione 1 febbraio 1933, 22-6-1935). Finalmente i ricorrenti venivano chiamati a trattare dal Podestà che nel frattempo si era cambiato. Le trattative si svolsero attraverso una serie non mai finita di colloqui -una trentina- durante i quali vennero presentati schemi di transazione e opportuni conteggi della ragioneria del Comune. Sul punto di stringere, il Podestà manifestamente preoccupato delle peggiorate condizioni finanziarie del Comune, sospendeva le trattative. I ricorrenti si rivolgevano allora a S.E. il Prefetto perchè interponesse i suoi buoni uffici. Ma il Podestà -con non poca meraviglia dei ricorrenti- con lettere del- li 23 novembre 1937 e 7 gennaio 1938 rispondeva che "sulle questioni sollevate vi era ormai decadenza per decorrenza di termine e di acquiescenza"!! I ricorrenti si vedevano quindi costretti ad adire

la Giunta Prov. Amministrativa in sede giurisdizionale alla quale con distinti atti del 10 dicembre 1937 (Commendulli e Cipelletti) ne 2 febbraio 1938 (Ferrari, ammesso al G.P.), affermata l'inesistenza di un qualsiasi accordo implicante una rinuncia ai loro diritti mai loro richiesta, chiedevano venissero annullati e riformati i provvedimenti contenuti nelle determinazioni 13 dicembre 1930 e 21 marzo 1931 ed eventualmente nella lettera 7 gennaio 1938. Il Comune resistette sostenendo che i ricorrenti avevano dimostrato in fatto di aver avuto conoscenza delle accennate due determinazioni e vi avevano perciò fatto acquiescenza. Questa tesi veniva adottata dalla Giunta che riunite le tre cause con unica sentenza 26 ottobre 1938 dichiarava i tre ricorsi irricevibili. Tale decisione è ingiusta ed i ricorrenti chiedono in riforma della stessa lo annullamento e la revoca delle citate delibere per seguenti motivi.

ECCESSO DI POTERE: VIOLAZIONE ART. 227 LEGGE 3 MARZO 1934 N. 383 GIA' ART. 3 R.D.L. 23-10-1925 N. 2113 DELL' ART. 7 R.D. 26 GIUGNO 1924 N. 1058 E DEI PRINCIPI IVI CONTENUTI = VIOLAZIONE DELL'ART. 9 DEL R.D.L. 30 MARZO 1930 N. 141: FALSA APPLICAZIONE DELL' ART. 2111 COD. CIV. VIOLAZIONE DEGLI ART. 1112, 1132, 1137

COD. CIV. - L'impugnata decisione si ferma alla pura ed apodittica asserzione dell'acquiescenza dei ricorrenti alle due delibere del 13 dicembre 1930 e 31 marzo 1931, che sarebbe dimostrata dall'assunzione del posto di applicato di 2^a classe e dalla mancata impugnativa senza darsi alcun carico di stabilire e precisare il contenuto delle due delibere ed in specie di stabilire se la prima di queste due delibere, avesse avuto un qualsiasi valore giuridico suo proprio così da doversi considerare come assorbita dalla seconda, ciò che avrebbe dato al trasferimento un carattere diverso da quello dichiarato togliendo per conseguenza ogni valore all'eccessione di acquiescenza. Se si fosse chiarito il senso e la portata della comunicazione del 31 marzo 1931, si sarebbe visto anzitutto l'assurdità di basare un giudizio sul presupposto dell'esistenza di due distinti provvedimenti e quindi di una messa in disponibilità che sebbene dovesse logicamente e necessariamente precedere la riassunzione in servizio dei ricorrenti, era rimasta sulla carta senza aver alcun seguito. Deliberata senza essere preceduta dalla specifica soppressione dei posti di organico e dalla scelta preliminare degli impiegati, secondo le loro attitudini, nè aveva avuto esecu-

zione nè era stata comunicata agli interessati che
continuarono a rimanere al loro posto ed a percepi-
re il loro stipendio e ciò sino al 31 marzo 1931, nel
qual giorno essi ebbero notizia della sua....revoca.
Se era rimasta allo stato di semplice atto interno
di amministrazione la comunicazione che ne era fatta
ai ricorrenti non poteva avere altro scopo che
di spiegare e giustificare il loro richiamo in ser-
vizio chè altrimenti sarebbe stato inconcepibile. Non
si poteva infatti richiamare in servizio chi non ne
era mai stato rimosso. Ad una messa in disponibili-
tà fittizia doveva corrispondere un richiamo pur es-
so fittizio. Ciò che vi era di reale e di effettivo
nella comunicazione era il trapasso dei ricorrenti
ad un posto diverso, il che tradotto in termini e-
lementari di buona fede non poteva aver altro sco-
po che quello burocratico formale di atto interno
preparatorio e provvisorio mediante il quale si ini-
giava la graduale sistemazione degli uffici, al ter-
mine della quale si sarebbero poi definite le posi-
zioni di un numero considerevole di impiegati.
Infatti una messa in disponibilità revocata prima
delle sua esecuzione non poteva sortire l'effetto
previsto dall'art.9 R.D.1930 cit. di dare inizio
a quel periodo biennale di disponibilità che era

condizione sine qua non, insieme col concorso di altre circostanze, del sorgere di un diritto del Comune alla dismissione dei ricorrenti dall'impiego, quindi la menzione che di essa veniva fatta nella comunicazione non poteva avere altro scopo che quello di formalizzare un provvedimento provvisorio di mutamento di posto, come infatti ebbero a ritenere i ricorrenti ed apparentemente almeno l'Amministrazione che ebbe a confermarlo con affidamenti ufficiosi e con la condotta da essa seguita successivamente e che abbiamo in fatto illustrata. Se non si accetta questa interpretazione non rimane altra via che quella di ritenere che la contestuale comunicazione della revoca del fittizio provvedimento di messa in disponibilità e del corrispondente e conseguente fittizio provvedimento di richiamo, in applicazione dell'art. 9 del R.D. 1930 citato, era un elegante espediente per commettere un sopruso e più propriamente per retrocedere i ricorrenti ad un posto di grado inferiore senza confessare apertamente di voler violare il diritto loro attribuito dall'art. 9 del R.D. 1930, di rimanere nei loro posti, e di voler violare altresì il disposto dell'art. 3 R.D. 23-10-1925 n. 2113 ore 127 T.U. 3-3-1934 n. 383 che vieta in modo assoluto di modifica-

re in peggio il trattamento patrimoniale degli im-
piegati stabili, e tutto ciò allo scopo di far;po-
sto ai candidati che l'Amministrazione aveva in pec-
tore e che non avevano potuto essere altrimenti
assunti per difetto di titolo: bisogna in definiti-
va supporre che l'Amministrazione che non aveva di-
ritto di porre in disponibilità i ricorrenti se non
dopo la soppressione dei posti e dopo la cernita
dei più capaci, e non aveva diritto di dimetterli
che alla fine di un biennio ove non vi fossero sta-
ti posti vacanti, tutte condizioni queste che pote-
vano compromettere i disegni inconfessabili della
Amministrazione, avrebbe fatto loro attraverso al-
la motivazione del provvedimento di richiamo que-
sto discorso: se non accettate il posto di applica-
ti di seconda classe la vostra nomina a questo posto
cadrà e ad essa farà seguito la effettiva vostra
messa in disponibilità con conseguente licenziamen-
to alla scadenza del relativo biennio. In lingua
povera l'Amministrazione avrebbe minacciato di mette-
re i ricorrenti sul lastrico se essi non accettavano
la degradazione. E' questa la posizione che l'Ammini-
strazione vorrebbe ora varare al riparo dal comodo
paravento dell'apodittica eccezione pregiudiziale
di acquiescenza? Non vorremmo credere a noi stessi

ed in ogni modo attenderemo che l'Amministrazione chiarisca in questa sede il suo pensiero e spieghi lo scopo espresso ed inespresso della complicata comunicazione del 31 marzo 1931, la quale non ammette altra versione all'infuori delle due che abbiamo illustrato. Esclusa la minaccia e la coazione, oh perchè mai i ricorrenti avrebbero rinunciato ai loro diritti al loro avvenire, se ciò non veniva loro domandato e se il loro diritto alla stabilità non era in pericolo anche perchè l'art. 3 della Legge R.D. 23 ottobre 1925 n.2113 faceva al Comune esplicito e non derogabile divieto di modificare il loro trattamento in pendenza del rapporto di impiego? Comunque quali che sieno le più concrete spiegazioni che l'Amministrazione crederà di dover dare e quale che siano le deduzioni che si possano trarre dalla nota comunicazione, questo Ecc. Consesso non potrà non riconoscere la fondatezza e la giustizia delle richieste dei ricorrenti. Ed infatti ed anzitutto è evidente che una dichiarazione di volontà che ammette due sensi che è ambigua (art.1132 Cod.Civ.) non può provocare una rinuncia tacita la quale si basa sul principio logico assoluto della contraddizione (art.2011; Fugliese; Prescrizione, I°). Rinunciando a gravarsi della comuni

cazione che veniva loro fatta ed assumendo il nuovo posto ed ivi rimanendovi i ricorrenti potevano in ipotesi intendere di accettare tanto un trasferimento provvisorio, quanto un trasferimento definitivo. E' quindi impossibile indurre dal loro fatto una volontà precisa, ed in ogni modo ed a prescindere dal fatto che la seconda ipotesi si presenterebbe logicamente inverosimile, sta che gli effetti dell'ambigua dichiarazione non debbono gravare sui ricorrenti secondo una regola di diritto civile (art. 1137 Cod. Civ.) che è il riflesso di un'antica massima di equità (L. 39 Dig. De Pactis). E' in giuoco il pane ed il diritto di persone che per la loro condizione di dipendenza, possono essere vittime di dolorose pressioni, per cui prima di pronunciare una decadenza occorre assicurarsi, ripeteremo le aeree parole di questo Supremo Consesso, "che il provvedimento amministrativo impugnato offra al ricorrente, titolare del vantato diritto, gli elementi concreti e precisi perchè questi possa con sicurezza conoscere su quali punti ed in quali limiti, su quali ragioni giuridiche e di fatto" esso riposa e di quali (omissis) elementi possa valersi con sicura cognizione di causa per tutelare il suo diritto." In altri termini, nei provvedimenti rela-

tivi a diritti patrimoniali degli impiegati contestati o parzialmente riconosciuti, "sussiste per la Amministrazione un incontestabile obbligo di motivazione dell'atto amministrativo: motivazione che deve essere chiara, concreta e precisa (Cons. Stato Giur.It.1933,3,120). Del resto come potevano i ricorrenti impugnare un atto interno di messa in disponibilità che era stato già revocato? L'impugnativa era possibile solo a patto che il provvedimento venisse appreso dagli interessati nel senso sopra indicato di minaccia e di coazione, di un illecito, nel qual caso l'eventualità di una diversa interpretazione della Giunta li avrebbe esposti a situazioni che si possono facilmente immaginare. Ma facciamo pure anche l'ipotesi che i ricorrenti comprendendo, come si suol dire il latino, avessero chinato la testa, acconsentendo a rinunciare ai loro diritti. Tale consenso implicherebbe un accordo tacito delle due parti, un contratto intrinsecamente nullo perchè: a) determinato da minaccia che evidentemente non si sarebbe esaurita nell'attimo fuggente del trasferimento ma si sarebbe protratto per lungo tempo e ciò almeno fino a che le nomine a cui si è accennato nelle premesse di fatto (Feb-

braio 1933, approvata nel marzo successivo) sarebbero divenute irretrattabili; b) perchè consistente in una modificazione del trattamento patrimoniale, assolutamente vietato in costanza d'impiego dalla citata norma di diritto del R.D. 23-10-1925 cogente. E poichè sarebbe con ciò dimostrato che senza il suaccennato accordo, il provvedimento di trasferimento non sarebbe stato adottato così la nullità dell'accordo trascinerebbe con sè anche la nullità del provvedimento (Cons. Stato 5 sez. 2 marzo 1934 Zanichelli-Comune di Episcopia Giur.It.1934,3, 194). Eppertanto l'ipotesi di un contratto di tal genere che oltretutto non è stato neanche prospettato, e ben se ne intende la ragione, dal resistente Comune, non può sortire l'effetto che sarebbe desiderato, se il Comune, superando ogni ragione di discrezione, il che non vogliamo credere, si decidesse a dare alla nota comunicazione quella versione che gli impiegati non le hanno allora attribuito. Messe le carte in tavola e chiarito così il contenuto della lettera del 31 marzo 1931 ogni altra questione perde d'importanza e così la questione della mancata notifica delle due delibere che non certo doveva essere fatta per sùnto (Cons.Stato 5 sez. 20 maggio 1937 Donzelli-Comune di Bologna Giur.It.1937,

3,215) e doveva essere fatta in modo che i ricor-
renti avessero la piena ed integrale conoscenza del-
l'atto (V Sez. 12 luglio 1929, Foro Amm. 1929 I, 2,
264), come osservavano i ricorrenti nella memoria
presentata alla Giunta (pag. 15). Queste deficienze
di notificazioni concernono più che altro la dichiara-
zione stessa, contribuendo a renderla equivoca ed
ambigua. Quanto all'impugnativa della lettera 23-II-
1937 e 2-I-1938 dell'Amministrazione che risponden-
do al Prefetto eccepivano l'acquiescenza, è chiaro
che tali lettere modificherebbero il contenuto del
provvedimento solo se fosse escluso dalla delibera
del 31-3-1931 l'abuso di potere. Inutile dire che
i ripetuti rilievi sul carattere fittizio ed inter-
no della delibera di disponibilità (mem. pag. 6, 7 e
II) sulla inesistenza di un contratto di reciproca
rinuncia delle parti (mem. pag. II) sulla sua eventua-
le nullità, sull'ambiguità della comunicazione
31 marzo 1931 (mem. pag. 8, 10) ecc. sono rimaste let-
tera morta per l'on. Giunta che astenendosi da qual-
siasi esame di merito non si è neppure avveduta che
non si poteva impugnare una delibera giuridicamen-
tesistente e che nella specie non si poteva sup-
porre una rinuncia tacita ed unilaterale degli in-
teressati i quali in verità così allora come ora

non hanno inteso di rinunciare al loro grado di applicati che essi hanno per oltre dieci anni coperto senza mai dar luogo a reclami di sorta, ed ai loro diritti patrimoniali compresi in questi maggiori contributi di previdenza corrisposti come applicati, di 1^a classe. Eppoichè non credono di aver demeritato nè dal Comune nè dalla Patria, per la quale hanno fatto il loro dovere di combattenti, così sono certi che questo Ecc. Consesso renderà loro giustizia. Eppertanto

CHIEDONO

Piaceva all'Ecc.mo Consiglio di Stato ogni eccezione reietta e fatta salva ogni più ampia e diversa ragione e pretesa, in riforma della impugnata decisione dell'on. Giunta Provinciale di Cremona notificata l'8 febbraio 1939, ritenuta inesistente la determinazione 13 dicembre 1930 ed annullata la determinazione 31 marzo 1931, del Podestà di Cremona, nonchè quella virtualmente contenuta nelle lettere 23 novembre 1937 e 2 gennaio 1938 dallo stesso, siccome illegittime ed ingiuste, dichiarare il diritto dei ricorrenti allo stipendio ed al grado di applicati di prima classe ed in ogni caso al trattamento economico corrispondente previa le pronuncie che meglio, o previo, in quanto occorra, la esibizio -

ne da parte della Amministrazione Comunale delle istanze rivolte dai ricorrenti, dei conteggi predisposti dalla Ragioneria del Comune e delle deliberazioni di assunzione del personale più sopraricordate.

Con vittoria di tutte le spese edonorari del giudizio. Cremona li 7 marzo 1939 XVII°

F.ti Commendulli Ciro- Cipelletti Pietro- Ferrari Giuseppe

F.to avv. Giacinto Cremonesi

Si produrranno nei termini di rito i seguenti atti e documenti: 1°) Atti e documenti di 1° giudizio. 2°) Bolletta di deposito dell'Ufficio Atti Giud. demanio e bollo di Cremona del 7 marzo 1939 n.3737.- 3°) Sentenza impugnata.- 4°) Ricorso

F.to avv. Giacinto Cremonesi

Presentate il
6 febbraio 40

7 copie semplice ricorso
h copie sentenza impugnata
Atti del precedente giudizio

FATTO

In data 13 dicembre 1930 a seguito dell'abolizione delle cinte daziarie disposta dal R.D.L. 30 marzo 1930 n.141, il Podestà di Cremona deliberava di collocare in disponibilità i ricorrenti applicati di prima classe nonché altri impiegati di grado diverso da oltre dodici anni addetti all'Azienda Imposte Consumo del Comune di Cremona. Tale delibera non veniva nè comunicata nè eseguita e gli interessati rimanevano al loro posto assolutamente ignari delle decisioni dell'Amministrazione. Con un'altra delibera del 31 marzo 1930 il Podestà li assegnava agli uffici interni del Comune in qualità di applicati di 2^a classe a far tempo dal giorno successivo 1° aprile/ Questa volta ne veniva fatta immediata comunicazione agli interessati con una lettera con cui il Podestà, riferendosi alla precedente delibera di messa in disponibilità che si dichiarava presa in base all'art.9 del R.D. 1930 cit., comunicava loro di averli assegnati al posto di applicati di 2a classe negli uffici interni del Comune a far tempo dal giorno successivo 1 aprile 1931. Nè della prima nè della seconda delibera veniva fatta notificazione del testo integrale. Obbedendo all'ordine ricevuto, che si supposeva ~~presente~~, i ricer-

renti occupavano i posti loro indicati ed ivi attesa-
sere che l'Amministrazione avesse a sistemarli. Pas-
sò così qualche tempo senza che l'Amministrazione
avesse a decidere o semplicemente a rispondere al-
l'istanza di sistemazione che le veniva presentata
da uno di essi (Lettera Commendulli nov. 1931).
Il 17 febbraio 1933, il Podestà mandava a coprire
i posti lasciati vacanti dai ricorrenti da alcuni
salariati dell'Azienda che non avevano nè ix richie-
sti diplomi nè avevano fatto i rituali esami. Per
non attirarsi le ediosità dei nuovi impiegati ed il
risentimento dell'Amministrazione, e poichè altri
posti di applicati di Ix classe si rendevano vacan-
ti i ricorrenti nè reclamare nè protestare at-
tendendo il loro turno e reiterando le petizioni al-
le quali seguivano immancabilmente i solidi "affi-
damenti" semi ufficiosi (settembre 1933, 14 ottobre
1935, 14 agosto 1936). E' da notare che l'Amministra-
zione aveva frattanto proceduto a varie altre nomi-
ne di applicati di prima classe (determinazione 1
febbraio 1933, 22-6-1935). Finalmente in occasione
di un cambiamento dell'Amministrazione, venivano
chiamati a trattare dal nuovo Podestà. Le trattati-
ve si svolsero attraverso una serie non mai finita
di colloqui -una trentina- durante i quali i ricer-

renti presentarepo schémix di transazione e la ragioneria predispose dei conteggi sugli emolumentà che il comune avrebbe dovute corrispondere. Sul punto di stringere, il Pedestà manifestamente preoccupato delle peggiorate condizioni finanziarie del Comune, sospendeva le trattative. I ricorrenti si rivolgevano allora a S.E. il Prefetto perchè interponesse i suoi buoni uffici. Ma il Pedestà -con non poca meraviglia dei ricorrenti- con lettera 7 gennaio 1938 rispondeva che "sulle questioni sollevate vi era ormai decadenza per decorrenza di termine e di acquiescenza"!! I ricorrenti si vedevano quindi costretti ad addre la Giunta Prov.Amm. in sede giurisdizionale alla quale con distinti atti del 10 dicembre 1937 (Commendulli e Cipelletti) e 2 febbraio 1938 (Ferrari ammesso al G.P.), affermata l'inesistenza di un qualsiasi accordo implicante una rinuncia ai loro diritti mai loro richiesta, venissero annullati e riformati i provvedimenti contenuti nelle determinazioni 13 dicembre 1930 e 21 marzo 1931 ed eventualmente nella lettera 7 gennaio 1938. All'udienza di discussione interveniva il Comune per sostenere che i ricorrenti prestando servizio per parecchi anni, avevano dimostrato di avere avute conoscenza delle più volte ricorda-

te due determinazioni facendo acquiescenza ad esse.

Questi argomenti venivano approvati dalla Giunta che riunite le tre cause con ^{unita} sentenza 26 ottobre 1938 dichiarava irricevibile i tre ricorsi. Tale decisione è illegittima ed ingiusta ed i ricorrenti ne chiedono l'annullamento per i seguenti motivi.

DIRITTO

La impugnata sentenza si limita alla pura e semplice affermazione che i ricorrenti avrebbero dimostrate con la loro permanenza nel posto di applicati di 2 classe, di aver avuto conoscenza delle due deliberazioni 13 dicembre 1930 e 31 marzo 1931. La Giunta non va più in là e non si dà carico nè di vedere se la conoscenza generica del contenuto delle due deliberazioni, equivallesse alla conoscenza del loro testo integrale, nè di stabilire quali potessero essere gli effetti di una delibera che come quella della disponibilità si ~~richiedeva~~ a considerare inesistente, nè infine di accertare se l'ordine di assegnazione ad un posto di grado inferiore, che a questo si riduceva in sostanza ^{effetto delle} le comunicazioni fatte dalla Comune con lettera 31 marzo 1931, potessero produrre la rinuncia dei ricorrenti alla loro carriera, ed il loro consenso ad un trattamento economico inferiore a quello cui avevano diritto. Eppertanto la

decisione della Giunta non solo contrasta singolarmente coi principi ricevuti in diritto amministrativo secondo i quali una conoscenza generica del provvedimento non può costituire quella conoscenza precisa e quella notifica personale, che in tali casi sono necessarie e doverose, ma neppure risolve la questione in quanto per risolverla bisognava anzitutto dimostrare che con la mancata impugnazione del ~~lo~~ ^{quello} ordine di assegnazione al nuovo posto e con l'esecuzione di questo, l'Amministrazione aveva ~~te~~ ^{vero} conseguito in effetto, dato che l'avesse avuto, lo scopo non palesato di ottenere dai ricorrenti una valida rinuncia a tutti i loro diritti compresi quelli meramente patrimoniali. Ora tale dimostrazione non si poteva dare se non a patto di fare strazio del diritto. La messa in disponibilità era rimasta solo sulla carta e nel proposita in mente retento dell'Amministrazione. I Ricorrenti ignari di ciò che bolliva nella pentola, non erano mai stati rimessi dal loro posto nè mai avevano subito alcuna diminuzione di paga e quando vennero rimossi fu per coprire un posto che se nell'eventuale sottinteso dell'Amministrazione avrebbe dovuto essere stabile, per i ricorrenti invece non poteva essere che provvisorio, postochè era logico pensare

che la situazione creata dalla riforma daziaria non poteva essere raggiunta che a tappe, per cui si doveva supporre che i provvedimenti avessero carattere interno e contingente come si evinceva dalla stessa fittizia messa in disponibilità. Infatti la determinazione del 13 dicembre 1930 aveva lo scopo dichiarato di ridurre il personale, ritenuto esuberante, ma non di sopprimere i posti d'organico che non furono infatti soppressi e vennero coperti più tardi da altro personale, malgrado perdurasse il deficit del dazio ciò che dimostra che il trasferimento dei ricorrenti ad altri uffici non aveva altro scopo che di dare il via ai miglioramenti di carriera a chi non poteva conseguirli. Del resto una rinuncia dei ricorrenti non avrebbe avuto senso se non in quanto fosse stata reciproca e cioè contrattuale. Dove era la contropartita alla loro rinuncia?

~~xxxxxx~~ In base all'art. 9 del R.D.L. 1930 essi avevano diritto per un biennio, qualora fossero stativeramente messi in disponibilità ad essere, assunti nei posti sempre esistenti di applicati di prima classe, con preferenza di ogni altro (Pizzi c. Comune di Cremona Consiglio di Stato).

E' solo quando la loro messa in quiescenza si fosse resa attuabile che essi avrebbero avuto interes-

se a rinunciare ad ogni loro pretesa ed a subire le pretese del Comune. Comunque nè la messa in disponibilità nè la messa in quiescenza onde i ricorrenti non potevano neanche negoziare. I ricorrenti non ebbero quindi torto se al provvedimento attribuirne carattere provvisorio così e come lo interpretò apparentemente almeno, anche la stessa Amministrazione, la quale non rigettò come abbiamo sopra ricordato, le ripetute istanze degli interessati e per di più accettò di trattare la sistemazione della loro carriera. E' perciò impossibile ~~divedere~~ nel vago riferimento che la lettera del 31 marzo 1931 fa all'art. 9 del R.D.L. 1930 una subordinazione del provvedimento di assegnazione, alla rinuncia dei loro diritti patrimoniali da parte dei ricorrenti. Se ciò fosse, la eventuale accettazione tacita dei ricorrenti avrebbe dovuto dar luogo ad un contratto, per cui ~~non~~ non sarebbe più il caso di parlare di acquiescenza. Un contratto sarebbe stato infatti necessario per determinare la situazione che il Comune vorrebbe attuare attraverso l'acquiescenza. Ma poichè manca il proponente ed ancor più....l'accettante la Giunta ove avesse esaminata come doveva e come era richiesta la questione, avrebbe concluso che ~~il~~ contratto non c'è e non si può crearlo

attraverso ad un atto unilaterale di acquiescenza,
e ad ogni modo sarebbe nullo nei riguardi patrimoniali non potendo essere chiesta e tantomeno imposte agli impiegati aventi diritti alla stabilità in pendenza del rapporto di impiego, pel divieto assoluto e non derogabile fatto alla amministrazione dal legislatore (art.3 R.D. 23 ottobre 1935 n. 2113). Tale nullità dovrebbe inficiare l'intero provvedimento (Cons.State V.Leg.2 marzo 1934 Janibelli c.Comune di Episcopia Giur.It.1934, 3,194) per la sua subordinazione al negozio nullo